

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06090/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6090 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Ennio Della Mea, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Carbogno Emanuele;

Advance s.r.l.;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del 25 marzo 2024 di

non accoglibilità della domanda di agevolazioni di cui al decreto del Ministero della Cultura n. 497 del 12 maggio 2023; della comunicazione di non accoglibilità della domanda di agevolazione BRG0002132 presentata dal ricorrente; ove occorra della comunicazione di non accoglibilità della domanda di autotutela presentata dal ricorrente; del decreto n. 549 del 10 maggio 2024 di approvazione delle graduatorie, nonché dell'allegata graduatoria, dei richiedenti ammessi alla selezione di cui all'Avviso pubblico del 12 maggio 2023; di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto o necessario, ancorché non conosciuto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31.7.2024: del decreto di assegnazione risorse imprese Borghi emesso in data 18.6.2024;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Invitalia S.p.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha chiesto, con istanza contenuta nel ricorso per motivi aggiunti avverso la graduatoria di merito, di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami;

Visto l'art. 41, comma 4 c.p.a., in cui si prevede che *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul

sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Cultura, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Cultura ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Cultura:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, della presente

ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore del Ministero della Cultura, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto di dover rinviare la trattazione della domanda cautelare all'udienza in Camera di Consiglio del 27 novembre 2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione del ricorso per motivi aggiunti a mezzo di pubblici proclami.

Rinvia all'udienza in Camera di Consiglio del 27 novembre 2024 la trattazione della domanda cautelare.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Fanizza, Presidente FF, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

Marco Arcuri, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Angelo Fanizza

IL SEGRETARIO